

Schema di Regolamento dell’Imposta di soggiorno

Comune di Balestrate

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell’imposta	2
Articolo 3 - Soggetto passivo	3
Articolo 4 - Tariffe	3
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	4
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	4
Articolo 7 - Versamento dell’imposta	5
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento	6
Articolo 9 - Sanzioni	6
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	7
Articolo 11- Rimborsi	7
Articolo 12 - Contenzioso	7

Approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 28.05.2019

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e competenze

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione della tassa di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
4. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate con il presente atto si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art.42 comma 2 lett f) del D.lgs.18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge e comunque entro la misura massima stabilita dalla normativa

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Balestrate in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2017, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal sessantesimo giorno dell'entrata in vigore della delibera di approvazione del presente regolamento. A partire dal 2018, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Balestrate.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Balestrate.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Balestrate e non risulta iscritto all'anagrafe di Balestrate.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.
3. Il gestore del portale telematico cui è demandato il servizio di prenotazione del soggiorno che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo, in qualità di agente contabile, è soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e dei relativi adempimenti previsti per legge.

Articolo 4 - Tariffe

1. In sede di prima applicazione e tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture sono determinate come segue:
 - Euro 1 (uno) al giorno per persona negli alberghi a 1 e 2 stelle;
 - Euro 1,50 (uno e cinquanta centesimi) al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
 - Euro 2 (due) al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;
 - Euro 2,50 (due e cinquanta centesimi) al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;
 - Euro 3 (tre) al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;
 - Euro 1 (uno) al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea
 - Euro 1 (uno) al giorno per persona nelle residenze turistico – alberghiere;
 - Euro 1 (uno) al giorno per persona nei bed and breakfast a 1 e 2 stelle;
 - Euro 1,50 (uno e centesimi 50) al giorno per persona nei bed and breakfast a 3 stelle;
 - Euro 1 (uno) al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;
 - Euro 1 (uno) al giorno per persona negli affittacamere;
 - Euro 1 (uno) al giorno per persona nelle case per ferie;
 - Euro (uno) al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del 10° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

Articolo 6 –Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

4. Il gestore della struttura ricettiva, deve presentare entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, alla Direzione programmazione finanziaria e personale Comune di Balestrate, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 267/2000, il Conto di Gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21). Il Conto della Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di Soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero. Il Conto della Gestione deve essere presentato esclusivamente in, debitamente compilata e sottoscritta dal Gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso la Direzione Programmazione finanziaria e personale oppure inviandola tramite posta raccomandata, sempre in originale compilata e sottoscritta dal gestore oppure inviata via PEC e sottoscritta digitalmente dal gestore all'indirizzo comunebalestrate@pec.it. Il Comune è tenuto a segnalare alla Corte dei Conti la mancata presentazione del Conto della Gestione;
5. Il gestore della struttura ricettiva dovrà annotare sulla ricevuta/fattura fiscale (oppure su altro documento non fiscale in caso di B&B non imprenditoriale) rilasciata al cliente, l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno, riportando in ogni caso la seguente dicitura: "assolta imposta di soggiorno €, deliberazione C.C. n. _____.";
6. i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a conservare per almeno 5 anni la seguente documentazione:
- ☐ copia delle quietanze debitamente numerate e datate rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;
 - ☐ copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmesse al Comune;
 - ☐ copia dei riversamenti effettuati alla Tesoreria dell'Ente (Bonifici, bollettini postali, ecc.);
 - ☐ ogni altra documentazione riguardante la gestione dell'imposta.
7. Le modalità operative per l'attuazione da parte dei gestori di portali telematici di cui all'art.3 comma 3 degli obblighi di informazione, riscossione, riversamento e rendicontazione somme incassate e per consentire le attività di controllo verranno definite con apposite convenzioni attuative stipulate con il Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Balestrate
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:

- a) su apposito conto corrente postale n. 15888902 intestato al Comune di Balestrate;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Balestrate (Pago PA);
- c) mediante pagamento presso il Tesoriere Comunale al seguente IBAN: IT 95 I 03599 01800 000000135505;

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 50,00 (cinquanta/00) la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.